

## DETERMINA N. 41/2021

---

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  
ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.  
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2015 - UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI  
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015", che, agli artt. 1, 2 e 3 stabilisce:

### **Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione**

1. I gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall'Autorità, così come individuati dalla presente delibera, sono tenuti al versamento del contributo previsto dall'art 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
3. Il versamento non è dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto al successivo articolo 2 - pari od inferiori ad Euro 6.000 (seimila) e per le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con "finalità liquidative".

### **Articolo 2 - Misura del contributo**

1. Per l'anno 2015, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. Per le società operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi). Dai ricavi così determinati dovranno essere scomputati i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
4. Per le imprese operanti nel settore aereo il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA (prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono per il trasporto

*passaggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72), aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72.*

### **Articolo 3 - Termini e modalità di versamento**

- 1. Per l'anno 2015 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2015 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2015, [...]. Eventuali ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità.*
- 2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.*

- il D.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 78/2014;
- la determina del Segretario generale dell'Autorità n. 24 del 16 aprile 2015 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito ed abrogato il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" già approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;

Rilevato che:

- la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, nonostante la costituzione in mora inviata dall'Autorità con nota prot. n. 6074/2019 del 7 giugno 2019, non ha versato il contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla sopra citata delibera n. 78/2014;

Considerato che:

- sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo;

Ritenuto che:

- la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI deve versare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2015, un contributo complessivamente pari a € 47.493,89, di cui € 46.704,31 a titolo di contributo e € 789,58 a titolo di interessi legali, così determinato:

Descrizione		Acconto Anno 2015	Saldo Anno 2015	Totale Anno 2015
Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2013	€ 87.543.119,00			
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2013	€ 29.217.663,00			
Totale Fatturato rilevante	€ 116.760.782,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2015	0,4‰			

Contributo dovuto anno 2015		€ 31.136,21	€ 15.568,10	€ 46.704,31
Contributo versato anno 2015		0,00	0,00	0,00
Importo accertato anno 2015		€ 31.136,21	€ 15.568,10	€ 46.704,31
Interessi legali		€ 556,81	€ 232,77	€ 789,58
Totale accertato anno 2015		€ 31.693,02	€ 15.800,87	€ 47.493,89

### ACCERTA

il mancato versamento da parte della società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, C.F./P.I. 03176620544, con sede legale in Perugia (PG), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2015, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 78/2014 del 27 novembre 2014, per un ammontare pari a € 47.493,89, inclusi gli interessi legali;

### DIFFIDA

la già menzionata società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2015, pari a € 47.493,89, comprensivo degli interessi legali.

Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2015"); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (Accertamento contributo ART).

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

È individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata: [autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it](mailto:autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it); tel. 011-19212513).

Il presente atto può essere impugnato davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, sopra individuata.

Torino, 22/03/2021

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.